



POHA 26 tuatio 2018 2007. 22562 - 129/14

Dott. Luigi A. Ciannilli Presidente CONF.A.I. confai2001@pec.it

Oggetto: Amministratori di condominio e nuovo Regolamento UE n. 679/2016.

La Segreteria del Presidente del Consiglio dei ministri ci ha trasmesso copia della nota del 14 giugno scorso con la quale la S.V. manifestava le preoccupazioni della categoria da Lei rappresentata per gli effetti "negativi" che deriverebbero all'attività degli amministratori dalla piena applicabilità delle nuove disposizioni del GDPR.

In proposito, lo scrivente Ufficio desidera anzitutto rassicurarLa sul fatto che le nuove disposizioni (che si muovono in piena coerenza con le previgenti disposizioni del c.d. Codice privacy) non intaccano il complesso di novità (da Lei giustamente sottolineate) apportate alla disciplina del condominio dalla Legge n. 220/2012.

In proposito, il Garante ha negli ultimi anni fornito numerose risposte ed interpretazioni (puntualmente segnalate nelle Relazioni annuali agevolmente disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità) che hanno dato concretezza agli elementi di novità contenuti nella c.d. riforma del condominio.

In questo senso, e venendo ad una questione specifica da Lei posta, non occorre acquisire il consenso dell'interessato (nel caso concreto il condomino moroso) per attivare i meccanismi di tutela previsti dall'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.





Ciò in quanto l'adempimento di un obbligo legale è requisito di liceità equipollente al consenso (come del resto nella legislazione nazionale previgente).

Nel restare a disposizione per ulteriori informazioni, si manifesta la disponibilità dello scrivente ufficio ad incontrare la S.V., nella Sua qualità di presidente di CONF.A.I., al fine di esaminare eventuali ulteriori problematiche applicative ed interpretative delle nuove disposizioni.

Il dirigente (dott. Daniele De Paoli)